

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 51

Adunanza 17 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. RELATIVA ALL'"ANTICO NUCLEO CENTRALE" - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1873 - 313825/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BELLION e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Vinovo sono:

- socioeconomici e urbanistici:
- superficie: 1.766 *ha*, totalmente pianeggianti;
 - popolazione: 13.659 ab. (al 1999);
 - trend demografico: in costante crescita nell'ultimo trentennio (7.592 ab. al 1971, 11.591 al 1981, 13.435 al 1991); l'incremento dal '71 al '99 è stato dell'80%;
 - idrologia: è attraversato dal Torrente Chisola e da numerosi rii minori;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. 140 del Sestriere, dalla S.P. 143 Stupinigi-Vinovo e dalla S.P. 144;
 - risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di Torino, e fa parte del *Sub-ambito* di Torino, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;

- è *Centro turistico di interesse provinciale* ed il suo centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale come *Centro di tipo C, di media rilevanza*;
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze radiali strategiche*;
- fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del *Patto Territoriale Torino Sud* promosso dalla Città di Moncalieri;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC)

pianificazione urbanistica:

- è dotato di PRGC approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 43-10163 del 11/11/1991, modificato con Variante specifica relativa all'"Antico Nucleo Centrale", approvata con modifiche "ex officio" dalla Regione, con Deliberazione G.R. n. 11-2204 del 12/02/2001;
- ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 16/04/1999, il Progetto preliminare della Variante Generale al PRGC e successivamente il suo Progetto definitivo, con deliberazione di C.C. n. 15 del 21/03/2002 (integrata con deliberazione di C.C. n. 19 del 07/06/2002);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 23/05/'01 il Progetto preliminare di una Variante parziale al PRGC, riguardante l'incremento, entro i limiti del 3% , delle aree produttive individuate con la sigla IPE, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/'77. La Variante è stata approvata in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 53 del 27/09/'01
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 23/05/'01 il Progetto preliminare di una Variante parziale al PRGC, riguardante l'adeguamento alla disciplina del commercio, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/'77. La Variante è stata approvata in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 66 del 30/11/'01;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 23/05/'01 il Progetto preliminare della Variante strutturale al PRGC per la riclassificazione dell'area Galoppo degli Ippodromi di Vinovo e, successivamente, il suo Progetto definitivo, con deliberazione C.C. n. 67 del 30/11/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 60 del 09/11/'01 il Progetto preliminare di Variante in itinere al Progetto Preliminare della Variante Generale al PRG;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 52 del 26/09/2002, il Progetto preliminare di Variante parziale al PRGC, relativa alla modifica delle Norme Tecniche di Attuazione della "Variante Antico Nucleo Centrale", ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/'77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 08/11/2002, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 52/2002 di adozione, connesse, da un lato, all'esigenza di consentire l'attuazione di una proposta di intervento avanzata da operatori privati su un'area inclusa nel perimetro della "Variante Antico Nucleo Centrale", rendendo meno rigide le relative norme di attuazione, dall'altro, all'esigenza di adeguare detta Variante alle modifiche *ex officio* introdotte dalla Regione con la Deliberazione di approvazione;

Rilevato che la Variante parziale in oggetto, di carattere normativo, prevede due ordini di modifiche. Le prime, meramente formali, recepiscono nel corpo normativo, le modifiche *ex officio* (già operanti) introdotte dalla Regione al momento dell'approvazione della Variante all'Antico Nucleo Centrale.

Le seconde, dettagliate di seguito, introducono variazioni di contenuto, e sono tese ad aumentare le possibilità di intervento all'interno dei Piani di Recupero non previsti dalla Variante dell'Antico Nucleo Centrale.

La vigente disciplina del centro storico del Comune di Vinovo, introdotta con la Variante all'Antico Nucleo Centrale, definisce, normativamente e cartograficamente, gli interventi autorizzabili con concessione singola e quelli subordinati a Piano di Recupero. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, sono individuati 14 ambiti da attuare attraverso detti piani esecutivi. Non viene, peraltro, esclusa la possibilità, per i privati, di proporre Piani di Recupero al di fuori di quelli già individuati, consentendo - in virtù del maggior controllo sull'entità e la qualità degli interventi, esercitabile attraverso un P.d.R. - più ampie possibilità attuative rispetto a quelle ammesse dal Piano Regolatore con concessione singola.

Con la presente Variante si interviene su tale specifica disciplina nel modo seguente:

- in caso di "ristrutturazione edilizia", si ammette la possibilità di ampliare non solo attraverso interventi di "grossatura" (ispessimento della manica), come previsto dalla disciplina vigente, ma anche di sopraelevazione;
- si estende la possibilità di accorpare in unico edificio i volumi degli edifici pertinenziali o accessori, anche alle "ristrutturazioni edilizie" (nel PRGC vigente è previsto solo per le "sostituzioni edilizie");
- si ammettono modifiche di facciata (se non sottoposte a vincolo) purchè ispirate a caratteri tipologici e formali riferibili al contesto e subordinatamente a necessità di tipo funzionale.
- viene, inoltre, meglio precisato il concetto di "grossatura di manica";

Le suddette modifiche non comportano incremento delle quantità edificatorie del vigente PRGC;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/12/2002;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 10/12/2002;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante parziale al PRGC del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione del C.C. n. 52 del 26/09/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di trasmettere al Comune di Vinovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso